

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante l'effetto che, ai sensi del diritto olandese, ha o può eventualmente avere la mancata fornitura di tali dati.

(¹) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 30 gennaio 2013 — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-53/13)

(2013/C 141/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: Strojírny Prostějov, a.s.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino all'applicazione di una normativa nazionale che, nel caso in cui un'impresa che mette lavoratori a disposizione di un'altra impresa (in prosieguo: il «fornitore») abbia sede nel territorio di un altro Stato membro, impone all'impresa che utilizza i lavoratori l'obbligo di trattenere l'imposta sul reddito con riferimento a tali lavoratori e di versarla al bilancio statale, mentre, se il fornitore ha sede nel territorio della Repubblica ceca, tale obbligo grava sul fornitore.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-60/13)

(2013/C 141/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, L. Flynn, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che, avendo rifiutato di mettere a disposizione la somma di £ 20 061 462,11 in relazione a dazi su importazioni di aglio fresco ricompresi in erronee informazioni tariffarie vincolanti, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE (¹) e degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (²);

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che le autorità del Regno Unito hanno causato una perdita di risorse proprie tradizionali rilasciando, in modo negligente, documenti su informazioni tariffarie vincolanti, i quali consentivano importazioni di aglio fresco cinese fuori contingente. La Commissione considera che se c'è stato un errore amministrativo e di conseguenza le risorse proprie non sono state debitamente accertate, all'Unione europea dev'essere accreditato l'equivalente dell'ammontare di risorse proprie perdute. Conformemente a ciò, le autorità del Regno Unito avrebbero dovuto mettere a disposizione della Commissione l'importo complessivo di dazi doganali di cui trattasi, che è stimato in £ 20 061 462,11, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.

(¹) 2000/597/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Alba Forni/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-61/13)

(2013/C 141/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alba Forni

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca